



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF065
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	NO PROFIT - SEMPLIFICAZIONI PER IL 5 PER MILLE
RIFERIMENTI	DPCM 7 LUGLIO 2016; DPCM 23 APRILE 2010
CIRCOLARE DEL	06/04/2017

5 PER MILLE - LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 31 marzo ha esaminato le ultime novità normative (Dpcm 7 luglio 2016) relative all'accesso al **5 per mille** dell'Irpef tracciando il percorso facilitato per l'iscrizione al beneficio. In particolare, il documento di prassi:

- descrive la nuova modalità di iscrizione, che cancella l'onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti regolarmente iscritti;
- fissa la tabella di marcia per il 2017, primo anno di applicazione delle semplificazioni;
- chiarisce come avviene l'introduzione del nuovo elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà pubblicato tutti gli anni dall'Agenzia.

PREMESSA

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille" ha inserito nel DPCM 23 aprile 2010 l'articolo 6-bis, che ha inciso profondamente sul processo di "**Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti**" al beneficio del 5 per mille, adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.

In particolare le semplificazioni sono quelle esposte di seguito.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ADEMPIMENTI 5 PER MILLE	
eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno




DECORRENZA: le novità si applicano a decorrere **dall'esercizio finanziario 2017**, con riferimento a quanti risultano **regolarmente iscritti nel 2016**.

VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

Secondo le nuove norme l'iscrizione al riparto del 5‰ **non ha più validità annuale**:

- l'ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva;
- fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentante legale.

Iscrizione sempre valida



Se si conservano i necessari requisiti, si accede al contributo anche per gli esercizi successivi senza riproporre la domanda

ECCEZIONE

Nel caso in cui sia cambiato il legale rappresentante

ELENCO PERMANENTE

È istituito un apposito elenco - integrato, aggiornato e pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno - nel quale vengono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, gli enti in possesso dei requisiti.

AGGIORNAMENTO ELENCO	
Correzione da parte degli enti iscritti	Verifica da parte dell'Amministrazione
Se vengono rilevati errori o sono intervenute variazioni rispetto ai dati pubblicati, i legali rappresentanti degli enti interessati possono evidenziare la circostanza alla direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente entro il successivo 20 maggio; stesso termine anche per le segnalazioni da parte delle amministrazioni interessate.	Gli enti presenti nell'elenco, non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono comunque soggetti annualmente a verifica da parte delle competenti amministrazioni in ordine alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo.

CHIARIMENTI CIRCOLARE n. 5 DEL 31 MARZO 2017

Per le suddette novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti la circolare 5/E del 31 marzo 2017 ha fornito i seguenti chiarimenti:

▪ **cambio del rappresentante legale**

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere, con le modalità e i termini ordinari (previsti dal Dpcm 23 aprile 2010), una nuova dichiarazione, indicando la data della sua nomina e quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.



CAMBIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE RISPETTO AL 2016: per accedere al contributo in caso di variazione del rappresentante legale di un ente inserito nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo, il nuovo rappresentante deve trasmettere all'amministrazione competente, nei termini ordinari (per gli enti del volontariato, entro il 30 giugno 2017), la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. L'invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di €. 250.

▪ **chi non è inserito nell'elenco**

Devono rispettare la tempistica e le modalità dettate dal citato provvedimento anche gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al contributo e quelli che, in assenza delle necessarie condizioni, non risultano inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo.

▪ **quando scatta la revoca**

Se vengono meno i requisiti, il rappresentante legale dell'ente deve comunicare all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione con le stesse modalità previste per la dichiarazione sostitutiva. Se la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito - rivalutato secondo l'indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio - va riversato all'Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell'amministrazione competente. Questa, in caso di inadempimento, procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL 2017

Gli enti che devono o meno ripresentare la domanda nel 2017 sono esposti di seguito.

ENTI CHE NON DEVONO RIPRESENTARE DOMANDA NEL 2017

Si tratta degli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 e degli enti appartenenti alle altre categorie (la cui lista è trasmessa all'Agenzia dalle competenti amministrazioni), che sono inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo 2017.

Sono considerati regolarmente iscritti:

- gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla Dr competente entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso istanza e dichiarazione sostitutiva al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato istanza e dichiarazione al Miur entro il 30 aprile 2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo "8115") la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 2, DL 16/2012).

ENTI CHE DEVONO RIPRESENTARE DOMANDA NEL 2017

- Enti di nuova costituzione,
- Enti che non si sono iscritti nel 2016
- Enti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016)

devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza.

In particolare

- gli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'istanza telematica entro l'8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno;
- per le associazioni sportive dilettantistiche, stesse date ma due diversi destinatari: richiesta all'Agenzia, dichiarazione sostitutiva al Coni.

Resta, in ogni caso, la chance dell'invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di €. 250.

Dal 3 aprile scorso ed **entro l'8 maggio** la domanda di iscrizione può essere presentata per via telematica utilizzando i servizi dell'Agenzia, Fiscoonline o Entratel.

In particolare:

- dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile compilare online l'istanza, seguendo le istruzioni del software disponibile. In alternativa è possibile ricorrere a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica;
- entro il 30 giugno 2017, gli enti del volontariato devono, poi, trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente;
- sempre entro il 30 giugno 2017 anche per le associazioni sportive dilettantistiche che devono presentare la stessa dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione.

LE DATE DA RICORDARE	
8 maggio	scade il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione per l'anno finanziario 2017
14 maggio	pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
22 maggio	scade il termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di eventuali errori rilevati negli elenchi pubblicati
25 maggio	pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
30 giugno	scade il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive, all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato, e, all'ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
2 ottobre	scade il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali richieste.